CAMERA DEI DEPUTATI N. 2864

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FORTUNA

Presentata il 15 dicembre 1965

Integrazione dell'articolo 2941 del Codice civile

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È compito primario del legislatore nel presente momento storico attuare la Costituzione sia nelle sue norme a contenuto precettivo, sia nei suoi principi informatori.

Tra questi sovrasta, come valore fondamentale sul quale poggia la vita stessa della Repubblica democratica, il principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme, manifestazione più alta della dignità della persona umana.

Da qui deve discendere l'impegno costante del legislatore di adeguare le norme dell'ordinamento giuridico al fine di rendere pieni ed effettivi i diritti del lavoratore, sottraendo questo alla logica, spesso iniqua, di rapporti di forza che contraddicono, in fatto le enunciazioni di principio, e rimuovendo gli ostacoli che nella realtà di ogni giorno ne riducono la sfera di libertà e ne mortificano la dignità.

In questo quadro si pone il problema – già ben presente, del resto, agli studiosi e ai legislatori del passato – di disciplinare i diversi momenti del rapporto di lavoro tenendo conto della condizione di inferiorità in cui versa normalmente il lavoratore rispetto al datore di lavoro. non solo e non tanto per lo stato di subordinazione insito nel rapporto, quando per il nesso di dipendenza tra lavoro e mezzi di sussistenza, onde la libertà di determinazione del lavoratore rimane fortemente compressa in pendenza di rapporto.

Tale situazione ha ottenuto riconoscimento e tutela da parte del legislatore in materia di rinuncie e transazioni che l'articolo 2113 Codice civile dichiara invalide, facendo peraltro carico al prestatore di lavoro di impugnarle nel termine di tre mesi dalla cessazione del rapporto.

Ma a ben considerare il problema l'identica situazione di limitazione della libertà opera anche in materia di esercizio dei diritti maturati a favore del lavoratore.

Come è noto la prescrizione è un modo di estinzione dei diritti conseguente alla inerzia del titolare prolungata per un determinato periodo di tempo e comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. La prescrizione ha per oggetto anche diritti del lavoratore, e precisamente il diritto alle prestazioni da parte del datore di lavoro, che si prescrivono in via ordinaria in cinque anni (articolo 2948, n. 5 del Codice civile) e in via presuntiva in un anno (articolo 2955, n. 2 del Codice civile) e in tre anni (articolo 2956, n. 1 del Codice civile) a seconda che siano corrisposte a periodi non superiori o superiori al mese.

Pertanto in forza del sistema vigente può accadere, e spesso accade, che in pendenza di rapporto di lavoro maturino e si estinguino per prescrizione diritti dei lavoratori, la cui inerzia è da imputarsi esclusivamente a quello stato di assoggettamento al datore di lavoro e di preoccupazione per le conseguenze di una iniziativa in sede giudiziaria,

che caratterizzano la sua posizione nella realtà economico-sociale. Si è, cioè, in presenza di una situazione di impossibilità morale, o quanto meno, di grave difficoltà di esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso, che è stata già assunta dal legislatore a fondamento di alcuni ipotesi disciplinate dall'articolo 2941 del Codice civile.

Le cause di sospensione operano nel senso di arrestare il decorso del termine utile a prescrivere, se sopravvenute mentre il termine è in corso, o addirittura di rinviare l'inizio del decorso del termine, se già esistenti al momento in cui il diritto può essere fatto valere.

Tra tali cause il codice vigente comprende quelle fondate sui rapporti fra le parti, onde la prescrizione rimane sospesa tra coniugi, tra chi esercita la patria potestà e i minori sottoposti, tra tutore e minore o interdetto, tra chi amministra beni altrui e l'amministrato, ecc.

L'analogia con le situazioni considerate giustifica pienamente la proposta di configurare la pendenza del rapporto di lavoro come causa di sospensione della prescrizione dei diritti del lavoratore alle prestazioni nascenti dal rapporto, operante, pertanto, in modo unilaterale come nelle ipotesi previste dai nn. 7 e 8 dell'articolo 2941 del Codice civile.

Onorevoli Colleghi, nella profonda convinzione che la presente proposta si iscriva nel processo di adeguamento della nostra legislazione al dettato costituzionale proprio nel settore del lavoro, al quale la coscienza popolare è più sensibile, confidiamo nella sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 2941 del codice civile è aggiunto il seguente numero: « 9) tra il lavoratore e il datore di lavoro per i diritti del primo nascenti dal rapporto di lavoro fino alla cessazione del rapporto stesso ».